

Sezione IV-bis

Organi di amministrazione ⁽¹¹⁸³⁾

Art. 147-ter *Elezione e composizione del consiglio di amministrazione* ⁽¹¹⁸⁴⁾

1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate; per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse. ⁽¹¹⁸⁵⁾

1-bis. Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente. ⁽¹¹⁸⁹⁾

1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico. ^{(1190) (1191)}

[2. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio segreto. ⁽¹¹⁸⁶⁾]

3. Salvo quanto previsto [dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile](#), almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'[articolo 148](#), commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. ⁽¹¹⁸⁷⁾

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'[articolo 148](#), comma 3, nonché, se lo

statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto [dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile](#). L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. ⁽¹¹⁸⁸⁾

⁽¹¹⁸³⁾ Sezione inserita dall'[art. 1, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262](#).

⁽¹¹⁸⁴⁾ Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262](#), che ha inserito l'intera sezione IV-bis.

⁽¹¹⁸⁵⁾ Comma così modificato dall'[art. 3, comma 13, lett. a\) e b\), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303](#) e, successivamente, dall'[art. 23-quater, comma 2, lett. b\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

⁽¹¹⁸⁶⁾ Comma abrogato dall'[art. 3, comma 13, lett. c\), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303](#).

⁽¹¹⁸⁷⁾ Comma così modificato dall'[art. 3, comma 13, lett. d\), e\), f\), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303](#).

⁽¹¹⁸⁸⁾ Comma così modificato dall'[art. 3, comma 13, lett. g\) e h\), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303](#).

⁽¹¹⁸⁹⁾ Comma inserito dall'[art. 3, comma 21, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. 27/2010](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 3, comma 19, lett. a\) e b\), D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91](#).

⁽¹¹⁹⁰⁾ Comma inserito dall'[art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 120](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi gli [artt. 2 e 3 della medesima L. 120/2010](#). Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'[art. 58-sexies, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 dicembre 2019, n. 157](#). Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 1, comma 302, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020.

⁽¹¹⁹¹⁾ Sull'applicabilità del criterio di riparto di cui al presente comma vedi l'[art. 1, comma 304, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

DLT 24/02/1998, n. 58

**BANCHE
BORSA
BOT, CCT E DEBITO PUBBLICO
SOCIETA'**

Sezione V

Organi di controllo ⁽¹¹⁹⁵⁾

Art. 148 *Composizione*

1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:

- a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;
- b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;
- [c) criteri e modalità per la nomina del presidente; ⁽¹¹⁹⁹⁾
- [d) limiti al cumulo degli incarichi. ⁽¹¹⁹⁹⁾

1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione

del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. ⁽¹²⁰²⁾ ⁽¹²⁰³⁾

2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l'articolo 147-ter, comma 1-bis. ⁽¹²⁰⁰⁾

2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste [dall'articolo 2382 del codice civile](#);
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; ⁽¹¹⁹⁶⁾
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza. ⁽¹¹⁹⁶⁾

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'IVASS, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. ⁽¹¹⁹⁷⁾ ⁽¹²⁰⁴⁾

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 2 e 3. ⁽¹²⁰¹⁾

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3. ⁽¹¹⁹⁸⁾

4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza. ⁽¹¹⁹⁸⁾

⁽¹¹⁹⁵⁾ Rubrica così modificata dall'art. [9.76, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#), come modificato dall'[art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#). Precedentemente la rubrica era la seguente: «Collegio sindacale».

⁽¹¹⁹⁶⁾ Lettera sostituita dall'[art. 9.77, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#), come modificato dall'[art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#) e, successivamente, così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), L. 28 dicembre 2005, n. 262](#).

⁽¹¹⁹⁷⁾ Comma modificato dall'[art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#), sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), L. 28 dicembre 2005, n. 262](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 4, comma 22, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72](#).

⁽¹¹⁹⁸⁾ Comma aggiunto dall'[art. 9.77, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#), come modificato dall'[art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#) e, successivamente, così sostituito [art. 2, comma 1, lett. a\), L. 28 dicembre 2005, n. 262](#)

⁽¹¹⁹⁹⁾ Lettera abrogata dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), L. 28 dicembre 2005, n. 262](#).

⁽¹²⁰⁰⁾ Comma sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), L. 28 dicembre 2005, n. 262](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 3, comma 14, lett. a\) e b\), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303](#) e dall'[art. 3, comma 22, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'[art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. 27/2010](#).

⁽¹²⁰¹⁾ Comma aggiunto dall'[art. 9.77, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#), come modificato dall'[art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#) e sostituito [art. 2, comma 1, lett. a\), L. 28 dicembre 2005, n. 262](#). Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'[art. 1, comma 3, lett. b\), L. 12 luglio 2011, n. 120](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi gli [artt. 2 e 3 della medesima L. 120/2010](#).

⁽¹²⁰²⁾ Comma inserito dall'[art. 1, comma 3, lett. a\), L. 12 luglio 2011, n. 120](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi gli [artt. 2 e 3 della medesima L. 120/2010](#). Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'[art. 58-sexies, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 dicembre 2019, n. 157](#). Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 1, comma 303, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020.

⁽¹²⁰³⁾ Sull'applicabilità del criterio di riparto di cui al presente comma vedi l'[art. 1, comma 304, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

⁽¹²⁰⁴⁾ Il regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale è stato adottato con [D.M. 30 marzo 2000, n. 162](#).